

## **TI\_GERICHTE 15.2016.50 vom 28. Juni 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2016.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2016.50)

FR: TI\_GERICHTE 15.2016.50 du 28 juin 2016

IT: TI\_GERICHTE 15.2016.50 del 28 giugno 2016

### **Regeste**

Comminatoria di fallimento

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.06.2016  
15.2016.50

Comminatoria di fallimento

Incarto n. 15.2016.50 Lugano 28 giugno 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso del 23 giugno 2016 di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Mendrisio , o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2 giugno 2016 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1 , ritenuto in fatto: A. Nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa l'8 ottobre 2015 dalla PI 1 contro la RI 1 per l'incasso di fr. 486.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015, il 2 giugno 2016 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l'escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento. B. Con ricorso 23 giugno 2016, la RI 1 chiede l'annullamento della comminatoria di fallimento. Stante l'esito del giudizio odierno, non sono state richieste osservazioni all'UE né alle parti precedenti (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] ). Considerato in diritto: 1. Giusta l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali ( Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF). 2. Nel caso specifico, la RI 1 contesta le pretese della precedente, facendo valere "in merito al mancato ritiro della corrispondenza" che la sua amministratrice unica \_\_\_\_\_ era impossibilitata a ritirare le raccomandate inviate dal 6 marzo al 10 giugno 2016 in seguito a un'inabilità al lavoro consecutiva a un infortunio. Se con tale affermazione sibillina essa intende sostenere di non

avere ritirato il precetto esecutivo, ciò risulta già da questo stesso atto, in cui il notificatore ha attestato di avere consegnato il precetto esecutivo il 9 marzo 2016 a tale \_\_\_\_\_, verosimilmente un'impiegata della ricorrente. Sta di fatto, in ogni caso, che la ricorrente non critica la validità della notifica del precetto esecutivo, atto che è comunque in fin dei conti giunto all'amministratrice unica, dal momento ch'essa l'ha allegato al ricorso. Nessun dubbio sussiste quindi in merito alla validità dell'esecuzione (v. DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3/b, 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2 ). 3. La ricorrente censura d'altronde la validità del contratto sul quale la precedente fonda l'esecuzione, affermando che il documento non è stato firmato dall'amministratrice unica bensì da un dipendente non autorizzato a sottoscriverlo. Come visto (sopra consid. 1), la via del ricorso è però preclusa per questioni di merito. La ricorrente avrebbe dovuto sollevare tale censura interponendo opposizione al precetto esecutivo. In questa sede essa è invece irricevibile. 4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.